

LA RIFORMA PROFESSIONALE

lunedì 25 marzo 2013

Programma

- 17.00 Le novità introdotte dalla Riforma professionale: i consigli di disciplina -
l'aggiornamento professionale continuo
Arch. *Ilaria Becco*, Presidente Ordine Architetti PPC Provincia di Savona
- 17.30 Obbligo di assicurazione professionale – cenni R.C. Professionale e tutela
legale
Dott. *Stefano Di Matteo*, Agente Generale della Fondiaria-Sai Spa
- 18.00 La riforma previdenziale INARCASSA
Arch. *Rodolfo Fallucca*, Delegato Provinciale Inarcassa
- 18.30 dibattito

Le nuove regole professionali

La riforma degli ordinamenti professionali e della professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore è quasi compiuta ed è quindi utile puntualizzarne le principali novità e gli effetti che avrà sull'attività dei professionisti.

La riforma trova fondamento nell'**articolo 3, comma 5 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138**, emanato dal governo Berlusconi e convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011 n. 148, norma con la quale sono stati fissati i principi per tutte le professioni regolamentate.

La riforma è stata portata a termine dal governo Monti con il DPR n. 137/2012.

La Riforma ha avuto un processo legislativo lungo e complicato che ha sostanzialmente ribadito le peculiari caratteristiche delle professioni intellettuali pur introducendo alcune novità di rilievo che hanno molteplici e differenti tempi di attuazione: alcune sono già operative, altre lo saranno a partire da agosto, altre a partire da gennaio 2014.

Riferimenti normativi

D.L. 13 agosto 2011 n. 138

Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo
Titolo II - Liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo - art. 3, comma 5 – Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

Legge 15 novembre 2011 n.183 – art. 10 come modificata da ultimo dalla L. n. 27/2012

D.L. 24 gennaio 2012 n. 1

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito in legge con L. 24 marzo 2012 n.27
Art. 9 – Disposizioni sulle professioni regolamentate

D.M. 20 luglio 2012 n. 140 (decreto parametri)

DPR 7 agosto 2012 n. 137 entrato in vigore il 15 agosto 2012 e pubblicato in GURI n. 189 del 14 agosto 2012

D.L. 13 agosto 2011 n. 138

(convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011 n. 148)

L'art. 3 comma 5 fissa i principi a cui dovranno adeguarsi tutte le professioni regolamentate:

- **libero accesso** alla professione
- obbligo di seguire percorsi di **formazione permanente**
- garanzia di effettivo svolgimento dell'attività di **tirocinio** ed equo compenso del tirocinante
- **pattuizione per iscritto del compenso** all'atto del conferimento dell'incarico professionale, prendendo come riferimento le tariffe professionali.
- obbligo per il professionista di stipulare idonea **assicurazione** per rischi derivanti dall'esercizio dell'attività
- istituzione di **organi di disciplina**
- **libera pubblicità** informativa trasparente, veritiera e corretta

L. 15 novembre 2011 n. 183

(come modificata dalla L. n. 27/2012)

L'art. 10 della L. 183/2011 ha delineato i criteri per le **società tra professionisti**. In base a tale legge, è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

Le forme possono quindi essere quelle della società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice), società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni) e società cooperativa, quest'ultima costituita da un numero di soci non inferiore a tre.

La legge definisce i principi che dovranno essere obbligatoriamente presenti in tutte le società tra professionisti ed i contenuti degli atti costitutivi.

DL 24 gennaio 2012 n. 1

(convertito in legge con L. 24 marzo 2012 n.27)

Art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate

Vengono abrogate le tariffe professionali delle professioni regolamentate. Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a **parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante.**

Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici si applicano **parametri stabiliti con decreto del Ministero di giustizia e delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

Il compenso è pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Il professionista deve rendere noto il grado di complessità dell'incarico e fornire i dati della polizza assicurativa.

D.M. 20 luglio 2012 n. 140

(decreto parametri)

Viene individuato un nuovo sistema di calcolo, identificando la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni.

Agli artt. 33-39 e nelle tabelle allegate al D.M. sono individuati i nuovi criteri che possono essere utilizzati, quindi, anche dai professionisti quale parametro di raffronto.

DPR 7 agosto 2012 n. 137

(G.U. n.189 del 14.08.2012) in vigore dal 15 agosto 2012

L'**art. 1** individua la definizione di "**professione regolamentata**" e di "**professionista**".

L'**art. 2** disciplina **l'accesso e l'esercizio dell'attività professionale**, confermando l'esame di stato.

L'**art. 3** afferma il principio della **pubblicità degli albi professionali territoriali**.

L'**art. 4** disciplina la **pubblicità informativa dell'attività professionale**

L'**art. 5** definisce i confini dell'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea **assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale**

L'**art. 7** regola la **formazione continua permanente**

L'**art. 8** è dedicato alla **ristrutturazione del sistema disciplinare**.

Cosa cambia

- *Albo*
- *Pubblicità*
- *Assicurazione professionale*
- *Tirocinio*
- *Formazione continua permanente*
- *Contratti*
- *Compensi professionali – commissione taratura*
- *Consigli di disciplina*
- *Società tra professionisti*
- *Codici deontologici*

Albo

E' stato istituito l'Albo unico nazionale tenuto dal CNA , costituito dall'insieme degli albi territoriali

Nell'albo deve essere prevista l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti.

Publicità informativa

L'**art. 4** del D.P.R. n. 137/2012 disciplina la **pubblicità informativa dell'attività professionale**; viene ammessa con ogni mezzo e può avere ad oggetto:

- l'attività delle professioni regolamentate
- le specializzazioni
- i titoli posseduti attinenti alla professione
- la struttura dello studio professionale
- i compensi richiesti per le prestazioni

Viene previsto che la pubblicità debba necessariamente essere:

- funzionale all'oggetto
- veritiera e corretta
- non deve violare l'obbligo del segreto professionale
- non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria

La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare.

Assicurazione professionale

L'**art. 5** del D.P.R. n. 137/2012 definisce i confini dell'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea **assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale**.

Viene precisato che il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico:

- gli estremi della polizza professionale;
- il massimale della polizza;
- ogni variazione successiva della polizza.

Tale obbligo partirà dal **15 agosto 2013**.

La violazione di tali disposizioni costituirà illecito disciplinare.

E' prevista la possibilità di stipulare polizza assicurativa anche tramite convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti (INARCASSA)

Tirocinio

L'**art. 6** del D.P.R. n. 137/2012 disciplina il **tirocinio per l'accesso alla professione**.

Viene prevista, preliminarmente, la previsione della obbligatorietà del tirocinio per i soli ordinamenti professionali che lo prevedano, sulla scorta delle indicazioni del parere fornito dal Consiglio di Stato. Per la professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore non è, quindi, prevista l'obbligatorietà del tirocinio ai fini dell'accesso alla professione.

Sarà facoltà della Conferenza degli ordini e del CNA valutare l'opportunità di introduzione del tirocinio.

E' difficile immaginare l'introduzione del tirocinio senza un confronto con l'istituto dell'esame di stato (che non è stato modificato dalla riforma) e che possiede oggi modalità anacronistiche.

L'obiettivo dovrebbe essere quello di evitare percorsi e procedure complesse completamente separate tra loro.

Formazione continua permanente

L'**art. 7** del D.P.R. n. 137/2012 regola la **formazione continua permanente**.

La finalità della formazione è quella di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività e conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale.

Viene previsto l'obbligo per ogni professionista di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, stabilendo che la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

La norma ha demandato al CNA l'obbligo di redigere il regolamento della formazione da sottoporre al parere vincolante del Ministero di Giustizia, finalizzato a disciplinare:

- modalità di gestione e organizzazione della formazione
- requisiti minimi uniformi su tutto il territorio nazionale
- valore del credito formativo come unità di misura della formazione

Il regolamento dovrà essere approvato **entro il 15 agosto 2013**.

Contratti

Il compenso per le prestazioni professionali deve pattuirsi per iscritto con il cliente al momento del conferimento dell'incarico professionale (art. 9, D.L. n. 1/2012 e provvedimenti successivi)

Il contratto è lo strumento con il quale il professionista **deve** rendere noti al cliente:

- il **grado di complessità** dell'incarico
- tutte le informazioni utili circa gli **oneri ipotizzabili** dal conferimento alla conclusione dell'incarico
- gli estremi della **polizza assicurativa** per danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale (dal 15 agosto 2013)

Prima della sottoscrizione del contratto il professionista potrà presentare al cliente un **preventivo** che dovrà:

- stabilire il **compenso in relazione all'importanza** dell'opera
- indicare i compensi per le **singole prestazioni**, specificando anche l'importo delle spese, degli oneri e dei contributi

Contratti

La dettagliata definizione delle prestazioni può ridurre contenziosi in caso di interruzione dell'incarico

ESEMPI DI CONTRATTI PROFESSIONALI

Il Consiglio Nazionale in data 20.11.2012 ha fatto propri alcuni esempi di contratti professionali per servizi di architettura ed urbanistica per committenza privata, elaborati dall'Ufficio di Presidenza della Conferenza degli Ordini.

Tali esempi, scaricabili dal sito internet dell'ordine, sono stati redatti a puro scopo indicativo e di supporto per i professionisti.

Compensi professionali

Ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1/2012 sono state **abrogate le "tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico"**

Ogni professionista può liberamente riferirsi ad un sistema di calcolo che ritiene congruo, sia esso tradizionale o personale, purché ne dia adeguata informazione al cliente, rendendo noto il grado di complessità dell'incarico ed i relativi oneri

LAVORI PRIVATI

Il D.L. n. 1/2012 nell'abrogare le tariffe ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministero della Giustizia che individui i **parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale**, in caso di contenzioso

Il decreto in questione è il **D.M. n. 140/2012**, il cosiddetto decreto "parametri" emanato il 20 luglio 2012, relativo all'attività professionale svolta in campo privato.

Compensi professionali

LAVORI PUBBLICI

In adempimento alle disposizioni di cui all'art. 5 del D.L. n. 83/2012 (convertito in legge n. 134/2012) le stazioni appaltanti dovranno fare riferimento per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara a parametri individuati con apposito decreto congiunto dei Ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture .

Ad oggi lo schema di provvedimento predisposto dai Ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture, il cosiddetto decreto "parametri bis", è stato bocciato sia dal Consiglio Superiore Lavori pubblici sia dall'Autorità di vigilanza.

Fino all'emanazione di tale decreto le stazioni appaltanti potranno continuare a fare riferimento alle *"tariffe professionali e alle classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 1/2012"* e pertanto al D.M. 4/4/2001

Commissione taratura

Il rilascio dei pareri sulle controversie e sulla liquidazione dei compensi professionali degli architetti restano di competenza del Consiglio dell'ordine ai sensi del punto 3 dell'art. 5 della Legge n. 1395/1923 nonché dell'art. 2233 del Codice Civile e dell'art. 636 del Codice di Procedura Civile.

Nel caso in cui un professionista voglia promuovere un decreto ingiuntivo per la riscossione dei propri emolumenti è necessario, ai sensi dell'art. 636 citato, la vidimazione della parcella da parte del competente ordine professionale.

Il Consiglio dell'ordine chiamato a vidimare una parcella potrà pronunciarsi in alternativa:

- sulla base del **criterio di valutazione utilizzato dal professionista** in fase di stesura del contratto
- sulla base dei **parametri di cui al D.M. n. 140/2012** (pur non essendo a ciò obbligato in base ad una espressa disposizione di legge)

Commissione taratura

E' consigliabile che il professionista nella determinazione dei propri compensi faccia riferimento a **criteri di valutazione il più possibile oggettivi**, (ad esempio quello individuato dal D.M. n. 140/2012, cui dovrà fare riferimento anche il giudice in caso di contenzioso).

CRITERI DA ADOTTARE IN RELAZIONE ALLA DATA DELLE PRESTAZIONI E DELLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

La norma non dovrebbe essere retroattiva, per cui nella liquidazione dei compensi dovrebbe essere applicato il criterio vigente all'epoca dell'affidamento dell'incarico.

In realtà la Giurisprudenza recente della Corte di Cassazione ritiene che si debba applicare la nuova disciplina del D.M. n.140/2012 anche nei casi in cui le attività professionali si siano svolte o siano comunque iniziate nella vigenza del precedente sistema tariffario (cioè prima del 24 gennaio 2012).

(Sentenza n. 20421 del 21.11.2012 e Sentenza a Sezioni Unite n. 17406 del 12 ottobre 2012)

Regolamento consigli di disciplina

Con deliberazione del 16 novembre 2012 il Ministero della Giustizia ha approvato il "Regolamento per la designazione dei componenti dei Consigli di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori" in attuazione dell'**art. 8, comma 3 del DPR 137/2012** (Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 237 del 15-12-2012).

Con la Riforma degli ordinamenti professionali (DPR 7 agosto 2012 n. 137) è stato stabilito che i compiti disciplinari degli Ordini professionali vengano svolti da un Consiglio di Disciplina composto da soggetti diversi dai consiglieri dell'Ordine che svolgeràà "**compiti di valutazioni in via preliminare, di istruzione e di decisione sulle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo**".

Il nuovo Consiglio di disciplina verrà istituito dopo il rinnovo del Consiglio dell'Ordine (ottobre 2013) ed i suoi membri saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Savona, scelti tra i soggetti indicati in un elenco redatto a cura del Consiglio dell'Ordine.

Regolamento consigli di disciplina

COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Disciplina sarà composto da un **numero di consiglieri pari a quello del consiglio dell'ordine** (nel nostro caso 11 consiglieri) e resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio dell'Ordine.

E' facoltà del Consiglio dell'Ordine indicare nei consigli di disciplina anche soggetti esterni, non iscritti all'albo; i soggetti esterni possono essere scelti tra gli appartenenti a diverse categorie professionali: avvocati, notai, commercialisti, ingegneri, geologi, esperti in materia di ordinamento professionale, magistrati in pensione. Almeno due terzi dei componenti devono essere iscritti all'albo degli architetti.

Nel Consiglio di disciplina è prevista l'articolazione interna in **collegi di disciplina** composti ciascuno da tre consiglieri.

I consigli di disciplina "operano con piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare".

Regolamento consigli di disciplina

CANDIDATURE

Gli iscritti all'Ordine che intendono candidarsi per la nomina a componente del Consiglio di disciplina dovranno presentare la loro candidatura **entro e non oltre 30 giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine.**

Per essere inseriti nell'elenco dovrà essere presentata domanda al Consiglio dell'ordine con allegato **curriculum** che dovrà essere redatto in conformità al modello che verrà predisposto dal Consiglio nazionale e pubblicato sui siti internet dei rispettivi ordini.

Il Consiglio dell'ordine, previo accertamento e valutazione dei requisiti ed esaminati i rispettivi curricula, delibera, tra le candidature pervenute i **ventidue nominativi** da comunicare al Tribunale territoriale (pari al doppio dei componenti del consiglio di disciplina).

Regolamento consigli di disciplina

REQUISITI

- essere iscritti all'Albo da almeno 5 anni
- non avere legami di parentela o affinità entro 3° grado o coniugali con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell'Ordine
- non avere legami societari con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell'Ordine
- non avere riportato condanne con sentenza irrevocabile:
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria
- non avere subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti
- essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Albo.

Regolamento aggiornamento professionale

Regolamento in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137

(trasmesso dal CNA al Ministero della Giustizia in data 6 marzo 2013 dovrà essere approvato entro il 15 agosto 2013)

DEFINIZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI

L'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo è un “**obbligo** per gli iscritti e si fonda in ogni attività formativa che migliora le competenze professionali e le abilità personali necessarie per lo sviluppo della società, dell'architettura e dell'ambiente”

OBIETTIVI

- proteggere l'interesse collettivo e le aspettative del committente
- migliorare la competenza tecnica a tutela della qualità architettonica
- accrescere l'approfondimento culturale, tecnico e scientifico
- promuovere il più ampio accesso alla formazione con politiche tese al contenimento dei costi

Regolamento aggiornamento professionale

GESTIONE

CNAPPC e Ordini territoriali cooperano per la gestione, realizzazione e controllo dei programmi di aggiornamento

CNAPPC :

- procedure e disposizioni attuative del regolamento
- promozione, monitoraggio e coordinamento sulle attività degli Ordini Territoriali con il supporto di una apposita commissione
- sviluppa sistemi operativi informatici per la registrazione degli eventi validati e delle attività curriculari
- fissa i criteri di valutazione delle attività promosse dagli Ordini territoriali
- assiste gli Ordini territoriali e vigila sull'adempimento delle incombenze
- valida gli eventi da svolgersi all'estero

Regolamento aggiornamento professionale

GESTIONE

L'ordine territoriale:

- organizza e promuove iniziative di aggiornamento
- istruisce le richieste di validazione da parte di soggetti terzi
- utilizza i sistemi informatici per la registrazione degli eventi, la trasmissione dei dati informativi
- vigila sugli eventi formativi realizzati sul suo territorio

Le attività di aggiornamento devono essere sottoposte a preventiva verifica e attribuzione dei crediti da parte del CNA, senti gli Ordini provinciali.

E' istituito il "**curriculum individuale della formazione**"

- consultabile on-line
- registra i crediti formativi maturati
- costituisce pubblicità informativa e potrà essere divulgato a terzi

Regolamento aggiornamento professionale

ESONERI

Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare l'iscritto dallo svolgimento delle attività di aggiornamento **in conformità alle disposizioni attuative predisposte dal CNAPPC** in accordo con gli Ordini territoriali.

ILLECITO DISCIPLINARE

La violazione dell'obbligo di formazione (art. 7 comma 1 del D.P.R. n. 137/20121) costituisce **illecito disciplinare**.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Costituisce assolvimento degli obblighi la partecipazione a:

- corsi di formazione, anche a distanza on-line
- master, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti
- altre attività individuate da CNAPPC o in collaborazione con gli Ordini territoriali

Regolamento aggiornamento professionale

DURATA - UNITA' DI MISURA - ACCREDITAMENTO

Il periodo di valutazione è **triennale** e coincide con quello solare (a partire dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello di prima iscrizione).

L'unità di misura è il **credito formativo** pari a:

1 credito formativo = 1 ora di formazione (se non diversamente specificato dalla disposizioni attuative del Regolamento)

L'iscritto deve acquisire:

- minimo **90 crediti triennali**
- minimo **20 crediti annuali**
- minimo **4 crediti annuali** su deontologia e compensi

E' facoltà degli ordini proporre percorsi formativi interdisciplinari di concerto con altri ordini o collegi.

La validazione avverrà secondo le modalità che saranno individuate nelle disposizioni attuative citate.

Regolamento aggiornamento professionale

ENTRATA IN VIGORE

Il regolamento entra in vigore il **1° Gennaio 2014**

Il primo periodo di valutazione sarà il triennio **1.1.2014 - 31.12.2016**;
per tale periodo valgono le seguenti regole:

- minimo 60 crediti triennali
- minimo 10 crediti annuali
- minimo 4 crediti annuali su deontologia e compensi

Dal 1° luglio 2013 è facoltà degli Ordini effettuare attività formative sperimentali: i corsi sostenuti in tale periodo si potranno portare come crediti nel 2014.

COSA MANCA PER L'ATTUAZIONE

Disposizioni attuative da definirsi entro luglio 2013 che saranno predisposte da una apposita commissione; il lavoro della commissione sarà sottoposto alla Conferenza degli Ordini.

Commissione che si occuperà della validazione delle proposte formative in modo da garantire uniformità sul territorio nazionale.

Società tra professionisti

L'art. 10 della L. n. 183/2011, come modificata da ultimo dalla L. n. 27/2012, ha introdotto la possibilità di costituire le Società tra Professionisti (S.T.P.), nuovo strumento a disposizione dei professionisti alternativo alla vecchia forma dello studio associato.

La legge prevede l'attuazione con un Decreto Ministeriale che ne regolamenti le modalità di funzionamento, l'iscrizione al registro delle imprese e all'Albo, la sottoposizione alle Norme Deontologiche.

Il Decreto dovrebbe essere pubblicato a giorni sulla Gazzetta ufficiale e il nuovo regime sarà vigente a partire da luglio in modo da consentire la costituzione delle sezioni speciali degli albi.

Le società saranno registrate alla Camera di Commercio e all'Albo corrispondente all'attività prevalente indicata nell'oggetto sociale; nel caso in cui non ci sia una attività prevalente verrà iscritta a tutti gli albi dei suoi componenti.

Codici deontologici

Le modifiche introdotte dalla riforma hanno portato a febbraio del 2012 ad una prima modifica da parte del CNA dei codici deontologici entrati in vigore il 1° settembre del 2009.

Alla luce di quanto previsto dal D.Lgs n. 206/2005 (Codice del consumo) e del D.L. n. 1/2012 sono stati modificati

- art. 28 – “Accettazione dell’incarico”
- art. 32 – “Compensi”
- art. 39 – “Richieste di pagamento”

Le successive modifiche introdotte (consigli di disciplina e formazione continua obbligatoria, STP) richiederanno ulteriori adeguamenti; tenuto conto dei tempi ristretti il CNA procederà ad un aggiornamento minimo che possa entrare in vigore entro la fine di giugno.

Si procederà, quindi, ad una revisione strutturale delle norme in quanto l’attuale struttura basata sui rapporti professionista/cliente e professionista/professionista risulta inadeguata al nuovo modo di fare la professione.

SEMINARI SULLA RIFORMA

Secondo incontro: nuovi parametri e contratti – aprile 2013

Terzo incontro: le società tra professionisti – maggio 2013

Quarto incontro: le nuove norme deontologiche – giugno 2013

Quinto incontro: regolamento per la formazione – luglio 2013